

## MAESTRO DI SCI CON TITOLO DI STATO MEMBRO DELL'UNIONE EUROPEA ESERCIZIO TEMPORANEO

I maestri di sci con titolo rilasciato da uno Stato Comunitario - Membro dell'Unione Europea – che intendono esercitare temporaneamente sul territorio nazionale e quindi anche nella Regione Piemonte sono tenuti ad informare 30 giorni prima, salvo i casi di urgenza, l'autorità competente che è l'Ufficio per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e dopo aver inviato la Dichiarazione Preventiva per l'Esercizio Temporaneo ed Occasionale della Professione di Maestro di sci ed ottenuto l'Autorizzazione, è necessario comunicare al Collegio Regionale del Piemonte il periodo e il luogo di svolgimento attività. Seguono riferimenti dove rivolgersi e modulistica:

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo Sport  
Via della Ferratella in Laterano 51 - 00184 ROMA  
Telefono 06/67792595 Fax 06/67793432  
e-mail: [maestridisci\\_ufficiospo@giustizia.it](mailto:maestridisci_ufficiospo@giustizia.it)

### RIFERIMENTI NORMATIVI

- **Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n.206 – artt.9 e 10**

*Art.9 Libera prestazione di servizi e prestazione occasionale e temporanea*

*Testo: in vigore dal 24/11/2007*

1. *Fatti salvi gli articoli da 10 a 15, la libera prestazione di servizi sul territorio nazionale non può essere limitata per ragioni attinenti alle qualifiche professionali:*
  - a) *se il prestatore è legalmente stabilito in un altro Stato membro per esercitarsi la corrispondente professione;*
  - b) *in caso di spostamento del prestatore; in tal caso, se nello Stato membro di stabilimento la professione non è regolamentata, il prestatore deve aver esercitato tale professione per almeno due anni nel corso dei dieci che precedono la prestazione di servizi*
2. *Le disposizioni del presente titolo si applicano esclusivamente nel caso in cui il prestatore si sposta sul territorio dello Stato per esercitare, in modo temporaneo e occasionale, la professione di cui al comma 1.*
3. *Il carattere temporaneo e occasionale della prestazione è valutato, dall'autorità di cui all'art.5, caso per caso, tenuto conto anche della natura della prestazione, della durata della prestazione stessa, della sua frequenza, della sua periodicità e della sua continuità.*
4. *In caso di spostamento, il prestatore è soggetto alle norme che disciplinano l'esercizio della professione che è ammesso ad esercitare, quali la definizione della professione, l'uso dei titoli e la responsabilità professionale connessa direttamente e specificamente alla tutela e sicurezza dei consumatori, nonché alle disposizioni disciplinari applicabili ai professionisti che, sul territorio italiano, esercitano la professione corrispondente.*

*Art.10 Dichiarazione preventiva in caso di spostamento del prestatore*

*Testo: in vigore dal 24/11/2007*

1. *Il prestatore che ai sensi dell'art.9 si sposta per la prima volta da un altro Stato membro sul territorio nazionale per fornire servizi è tenuto ad informare 30 giorni prima, salvo i casi di urgenza, l'autorità di cui all'articolo 5 con una dichiarazione scritta, contenente informazioni sulla prestazione di servizi che intende svolgere, nonché sulla copertura assicurativa o analoghi mezzi di protezione personale o collettiva per la responsabilità professionale. Tale dichiarazione ha validità per l'anno in corso e deve essere rinnovata, se il prestatore intende successivamente fornire servizi temporanei o occasionali in tale Stato membro. Il prestatore può fornire la dichiarazione con qualsiasi mezzo idoneo di comunicazione.*
2. *In occasione della prima prestazione, o in qualunque momento interviene un mutamento oggettivo della situazione attestata dai documenti, la dichiarazione di cui al comma 1 deve essere corredata di:*
  - a) *un certificato o copia di un documento che attesti la nazionalità del prestatore;*
  - b) *una certificazione dell'autorità competente che attesti che il titolare è legalmente stabilito in uno stato membro per esercitare le attività in questione e che non gli è vietato esercitarle, anche su base temporanea, al momento del rilascio dell'attestato;*
  - c) *un documento che comprovi il possesso delle qualifiche professionali;*
  - d) *nei casi di cui all'art.9, comma 1, lettera b), una prova con qualsiasi mezzo che il prestatore ha esercitato l'attività in questione per almeno due anni nei precedenti dieci anni;*
  - e) *per le professioni nel settore della sicurezza la prova di assenza di condanne penali.*
3. *Per i cittadini dell'Unione europea stabiliti legalmente in Italia l'attestato di cui al comma 2, lettera b) è rilasciato, a richiesta dell'interessato e dopo gli opportuni accertamenti, dall'autorità competente di cui all'art.5.*
4. *Il prestatore deve informare della sua prestazione, prima dell'esecuzione o, in caso di urgenza, immediatamente dopo, l'ente di previdenza obbligatoria competente per la professione esercitata. La comunicazione, che non comporta obblighi di iscrizione o di contribuzione, può essere effettuata con qualsiasi mezzo idoneo.*

DICHIARAZIONE PREVENTIVA PER **L'ESERCIZIO TEMPORANEO E OCCASIONALE** DELLA PROFESSIONE DI MAESTRO DI SCI AI SENSI DEL D.LGS. 206/2007 DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2005/36/CE RELATIVA AL RICONOSCIMENTO DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI, E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

Il sottoscritto (1):

Cognome

Nome

Stato di nascita

Città di Nascita

Data di Nascita

Cittadinanza

---

Residente in:

Stato

Città

Indirizzo

Telefono fisso

Cellulare

Email (2)

COMUNICA

di voler esercitare temporaneamente ed occasionalmente l'attività professionale in Italia ed in particolare nella Regione \_\_\_\_\_ per il seguente periodo \_\_\_\_\_;

A tal fine

DICHIARA

- a) di essere in possesso del titolo abilitativo di maestro di  Sci alpino  Sci di fondo  Snowboard, denominato \_\_\_\_\_;
- b) di essere cittadino \_\_\_\_\_ (3) e di aver conseguito il titolo abilitativo dopo un iter formativo della durata complessiva di mesi n. \_\_\_\_\_, di anni n. \_\_\_\_\_;
- c) che il titolo è stato rilasciato da \_\_\_\_\_ (4) con sede in \_\_\_\_\_ (5);
- d) di essere legalmente stabilito per esercitare la professione in \_\_\_\_\_ (6), e di essere iscritto al registro professionale di \_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_ con il seguente numero di iscrizione \_\_\_\_\_;
- e) di essere in possesso della copertura assicurativa per la responsabilità civile contro terzi la cui decorrenza dovrà essere precedente alla data di inizio dell'attività (7);
- f) di non aver riportato condanne penali.

A corredo dell'istanza si allega la seguente documentazione (8):

- copia del documento di identità in corso di validità (passaporto o carta d'identità);
- certificazione emessa dall'Autorità competente dello Stato membro di stabilimento che attesti che il prestatore è legalmente stabilito nello Stato di cui alla lettera d) per esercitare l'attività in questione e che non gli è vietato esercitarla, anche su base temporanea, al momento del rilascio dell'attestato;
- copia del diploma professionale o titolo abilitante all'esercizio della professione;
- copia tessera di iscrizione al registro professionale;
- copia di ogni altra documentazione attestante l'eventuale ulteriore formazione ed esperienza professionale del richiedente, rilevante al fine della dimostrazione del possesso delle conoscenze e/o capacità essenziali;
- certificazione penale e dei carichi pendenti;
- attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo di euro 32,00.

*oppure, se nello Stato di stabilimento la professione non è regolamentata:*

- dichiarazione con documentazione probante che l'esercizio della professione di cui alla lettera a) è stata svolta per almeno due anni nel corso dei dieci che precedono questa richiesta (9).

L'istante dichiara che ha svolto prestazioni professionali temporanee ed occasionali sul territorio italiano nei seguenti luoghi o periodi

| Luogo di esercizio | Periodo |
|--------------------|---------|
|                    |         |
|                    |         |
|                    |         |
|                    |         |

Data,

Firma per esteso

\_\_\_\_\_

## ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA

- 1) la domanda va presentata in lingua italiana, in stampatello ed in forma leggibile;
- 2) al fine di agevolare l'istruttoria della domanda, si prega di fornire un indirizzo e-mail personale e valido;
- 3) specificare lo Stato UE e/o della Confederazione Svizzera e/o Stato aderente all'accordo di cui alla Legge n. 300/1993 che ha rilasciato il titolo;
- 4) specificare l'ente o l'associazione che ha rilasciato il titolo di formazione;
- 5) indicare lo Stato UE e la città in cui ha sede l'ente che ha rilasciato il titolo;
- 6) specificare lo Stato UE in cui il richiedente è legalmente stabilito ai fini dell'esercizio della professione;
- 7) il richiedente, ai sensi del D.Lgs. 206/2007 e successive modifiche ed integrazioni, deve comunicare i dati relativi alla polizza assicurativa, in corso di validità, a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento della professione di cui alla lettera a) della dichiarazione;
- 8) la documentazione allegata, se redatta in lingua diversa dall'italiano, deve essere accompagnata dalla relativa traduzione in italiano, certificata conforme al testo in lingua straniera da un traduttore ufficiale;
- 9) nel caso in cui la professione non sia regolamentata nello Stato UE di stabilimento, il richiedente dovrà attestare l'esercizio effettivo della professione per almeno due anni dei precedenti dieci. A tal fine, potrà fornire, a titolo d'esempio, certificazione fiscale o previdenziale da cui sia chiaramente identificata l'attività professionale svolta;
- 10) Il pagamento dell'imposta di bollo dovrà essere effettuato con il versamento di Euro 32,00 mediante bonifico in "EURO" a favore del Bilancio dello Stato Capo VIII, Capitolo 1205, art. 1, indicando le seguenti informazioni:  
  
BIC: BITAITRRENT - IBAN: IT 07Y 01000 03245 348 008 1205 01  
  
Causale: Imposta di bollo esercizio temporaneo maestri di sci - nome e cognome del richiedente.
- 11) si raccomanda di inviare la modulistica e gli allegati in formato pdf e, possibilmente, in un unico file.
- 12) ai sensi dell'art. 53 della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al "riconoscimento delle qualifiche professionali", i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono avere le conoscenze linguistiche necessarie all'esercizio della professione nello Stato membro ospitante.

*Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del d.lgs. 196/2003, i dati personali formano oggetto, nel rispetto delle idonee misure di sicurezza e protezione, di trattamenti manuali e/o elettronici da parte di questa Amministrazione. La informiamo inoltre della eventualità del trattamento dei suoi dati personali attraverso il sistema di informazione del mercato interno IMI (ai sensi dell'art. 18 REG. UE 1024/12) e del suo diritto di accedere ai dati personali e di rettificarli (art. 19 REG. UE 1024/12).*

